

## **5) Modifiche ed integrazioni del Regolamento tirocinio post lauream**

La Commissione delibera di modificare il Regolamento, al punto 1.8, come segue:

**“1.8.** L'Università assicura che nell'espletamento dell'attività durante il tirocinio pratico, i tirocinanti siano coperti da adeguata assicurazione contro gli infortuni e i danni derivanti da responsabilità civile.

È comunque facoltà degli Enti ospitanti richiedere al tirocinante un'integrazione della polizza assicurativa laddove venga considerata insufficiente quella stipulata dall'Università.

**Quest'ultima e ulteriori richieste integrative di documentazione o tutele previste per legge da parte delle sedi ospitanti ed eventuali oneri da esse derivanti sono da considerarsi a totale carico del tirocinante.**

**L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.**

**Per questa fattispecie ricorre una violazione dell'art. 28 del C.D. e l'accertamento comporta l'apertura di procedimento disciplinare da parte dell'Ordine nei confronti del tutor, eventuali corresponsabilità nonché la segnalazione all'Ente ospitante ed altre azioni di tutela da parte dell'Università.”**